

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N. 131 /04

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia,

VISTO il foglio n.326779 in data 13.08.2003 con il quale il Comune di Venezia comunica il programma delle manifestazioni per la "**Regata Storica**" che si effettuerà il giorno **05 Settembre 2004:**

VISTO: il parere espresso dall'Autorità Portuale con nota prot. 8664 del 25.08.04;

VISTO: il parere espresso dalla Corporazione Piloti con nota prot. 2913 in data 21.08.04;

VISTO: il parere espresso dall'A.C.T.V. con nota in data 20.08.04;

VISTO: il parere espresso dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia con nota prot. 477/2004 in data 24.08.2004;

VISTA: l'ordinanza n. 299/2004 emessa in data 11.08.04 dal Comune di Venezia che disciplina la navigazione in occasione della "Regata storica" nell'area di propria competenza;

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nel bacino di S. Marco in occasione delle manifestazioni connesse con la tradizionale "**Regata Storica**";

VISTI gli articoli 24, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nel pomeriggio del giorno **05 Settembre 2004**, nel Bacino di S. Marco e con prosecuzione nel Canal Grande, a partire dalle ore **15.00** e con termine previsto per le ore **19.00** circa, avrà luogo la tradizionale "**Regata Storica**" nonché le consuete regate su imbarcazioni tipiche lagunari.

In relazione a quanto sopra:

ORDINA

ART. 1 Dalle ore 14:30 del giorno 05 Settembre 2004 e fino al termine delle manifestazioni, è vietata la navigazione a tutte le navi, ai taxi acquei, ai motoscafi tipo "granturismo" ed ai natanti a motore in genere, nel bacino e canale di S. Marco nel tratto compreso tra la congiungente il rio dei Giardini e l'imboccatura sud del Canale dell'Orfanello, e tra la congiungente il pontile A.C.T.V. delle "Zitelle" e Punta della Dogana in Canale della Giudecca.

ART. 2 Nel periodo di tempo indicato nell'articolo precedente tutte le unità a motore che sono ormeggiate presso i pontili ubicati nelle aree interdette di cui al precedente articolo devono rimanere all'ormeggio.

A tutti i natanti, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.5 è altresì vietato:

- a) la sosta nei pressi della località di partenza delle regate e l'accompagnamento dei regatanti lungo il percorso;
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta nei campi di gara delimitati con boe e gavitelli.
- ART. 3 In deroga a quanto previsto nel precedente art.1, al fine di assicurare un minimo servizio di collegamento, è permesso il transito alla minima velocità consentita dalla manovra ai soli mezzi dell'A.C.T.V. linea 51/52 82 da e per il canale della Giudecca che dalle 15:30 effettuano capolinea all'isola di S. Giorgio, ferry-boat linea 17 e 82 da e per il Lido via Canale Orfanello, nonché via Canale Le Grazie per la linea 61/62.

I mezzi sopra indicati, con direzione Lido, giunti in prossimità dell'isola di San Giorgio dovranno essere autorizzati al transito dal funzionario dell'A.C.T.V. in servizio il quale sarà collegato via radio con il comitato organizzatore.

- ART. 4 Fermo restando il divieto di navigazione tra le ore 15:00 e l'orario di termine delle manifestazioni, a partire dalle ore 14:30 e sino al tramonto del 05.09.2004 alle navi in partenza od in arrivo che debbano transitare per il canale e bacino di San Marco è fatto obbligo di richiederne la preventiva autorizzazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.
- ART. 5 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano ai natanti espressamente autorizzati dal Comune di Venezia a seguire la manifestazione, nonché ai natanti delle Forze dell'Ordine in servizio di polizia e quelli della protezione civile.
- ART. 6 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, lì 30.08.04

F.to IL COMANDANTE CONTRAMMIRAGLIO (CP) Gabriele CALCAGNO